
Governo Societario

Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2023

Il presente documento abroga e sostituisce il precedente.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Indice

<u>PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	<u>3</u>
<u>DESTINATARI DEL DIVIETO DI INTERLOCKING</u>	<u>4</u>
<u>CRITERI APPLICATIVI DEL DIVIETO DI INTERLOCKING</u>	<u>4</u>
<u>LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI PER I COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E PER I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO.....</u>	<u>5</u>
<u>SUPERAMENTO DEI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI O DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI INTERLOCKING</u>	<u>8</u>
<u>VERIFICHE PERIODICHE RELATIVE AL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI ED AL DIVIETO DI INTERLOCKING</u>	<u>10</u>

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Premessa e riferimenti normativi

Il presente Regolamento, adottato in conformità alla previsione di cui agli artt. 24 e 32 dello Statuto Sociale, individua i criteri per la determinazione di un limite al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dai membri degli Organi di vertice della Banca Popolare Sant'Angelo. Nel presente Regolamento viene altresì disciplinata la procedura da applicare nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti e la conseguente dichiarazione di decadenza.

Il Regolamento è stato redatto nel rispetto e in applicazione della normativa di seguito indicata e dagli articoli 24 e 32 dello Statuto Sociale;

- legge nr. 262/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina del mercato finanziario) il cui art. 2 ha introdotto nel TUF, l'art. 148 bis (Limiti al cumulo degli incarichi);
- decreto legislativo nr. 58/1998 (TUF);
- Regolamento emittenti della Consob;
- Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- dall'articolo 36 del D.lgs. c.d. "Salva Italia" del 6 aprile 2012 e successive modifiche del 4 agosto 2017 nr. 124; (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) dal documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"), da ultimo emendato nel mese di dicembre 2018.
- dagli orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle LSI di novembre 2022

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, recepito mediante atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci. Le eventuali variazioni successive sono approvate e recepite con le medesime modalità.

Destinatari del divieto di interlocking

L'art. 36 del d.l. "Salva Italia" introduce il divieto di assumere o esercitare cariche in imprese o gruppi di imprese tra loro concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. divieto di interlocking), al fine di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza tra imprese operanti nei predetti settori.

Il divieto di cumulo deve intendersi tra le cariche detenute negli organi gestionali e di sorveglianza (Consiglio di Amministrazione, di Gestione e di Sorveglianza), di Controllo (Collegio Sindacale) inclusi i funzionari di vertice (Direttori Generali) e le cariche analoghe (quindi anche quelle non esecutive e di controllo) detenute in imprese o gruppi di imprese concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario. Il divieto non si applica agli incarichi di sindaco supplente fintanto che permanga la supplenza e non venga quindi effettivamente esercitato l'incarico di sindaco.

Criteri applicativi del divieto di interlocking

La normativa in materia di interlocking considera concorrenti le imprese operanti nei mercati del credito (banche, intermediari finanziari ex titolo V del TUB e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti), assicurativo (compagnie di assicurazione e di riassicurazione), e finanziario (Sim, Sgr, Sicav,) soggette alle procedure di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della normativa bancaria, finanziaria e assicurativa applicabile.

Rileva, inoltre, anche la dimensione delle imprese e dei gruppi di imprese: il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese o gruppi di imprese in cui il

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.

Per le banche e gli altri intermediari finanziari si intende come fatturato un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine, e per le imprese di assicurazione i valori dei premi incassati. La nuova soglia si applica a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della comunicazione della Banca d'Italia di dicembre 2018.

Il divieto generale prevede l'impossibilità ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice della Banca di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Sono considerate concorrenti le imprese o i gruppi di impresa tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo n. 7 L. 287/1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Per l'individuazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. Salva Italia si rinvia al documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking"), da ultimo emendato nel mese di dicembre 2018 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni che si intenderanno automaticamente recepite nel presente Regolamento.

Limiti al cumulo degli incarichi per i componenti dell'organo di amministrazione e per i componenti dell'organo di controllo

A presidio della sussistenza dell'adeguata dedizione di tempo all'incarico presso la Banca, è richiesto che l'esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti. Per le LSI i limiti devono essere indicati in applicazione del principio di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario.

Gli Esponenti svolgono il proprio incarico in maniera diligente ed efficace, dedicando tempo adeguato allo svolgimento dello stesso. Pertanto, all'atto di nomina e tempestivamente in caso di eventi sopravvenuti, gli Esponenti forniscono l'elenco delle

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

cariche ricoperte in società, imprese o enti, nonché delle attività professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale, con l'indicazione del tempo assorbito da ciascuno di essi espresso in giorni/anno. Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio ed il Collegio valutano, ciascuno per gli ambiti di competenza:

- all'atto della nomina, se il tempo che ciascun consigliere e sindaco può dedicare all'incarico è idoneo, tenuto conto anche del tempo minimo stimato dalla Banca e preventivamente comunicato all'esponente stesso;
- almeno una volta l'anno, in occasione del processo di autovalutazione, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dall'esponente, anche alla luce della presenza alle riunioni degli organi e/o di Comitati.

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo è strettamente legata a specifiche situazioni aziendali e personali e, pertanto, concorre alla valutazione complessiva di idoneità dell'Esponente, senza determinarne, tuttavia, una pronuncia di decadenza.

Qualora l'Esponente dichiari per iscritto di poter dedicare il tempo ritenuto necessario dalla Banca, viene omessa l'ulteriore valutazione da parte del Consiglio e del Collegio e, ciò, esclusivamente, se ricorrono i presupposti declinati dall'articolo 16, co. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169. Ove la disponibilità di tempo dichiarata dall'Esponente sia ritenuta insufficiente, il Consiglio ed il Collegio possono chiedere allo stesso di rinunciare a uno o più incarichi/attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero può adottare ulteriori misure, tra cui la revoca di deleghe o di compiti specifici ovvero l'esclusione dell'esponente dai comitati se presenti.

Fermo il divieto di interlocking:

- **ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a n. 8 incarichi.**
- **Ciascuno dei componenti dell'Organo di Controllo non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali**

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

superiore a n. 10 incarichi, fermo restando ove più restrittivo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del TUF e della disciplina secondaria adottata da Consob (Regolamento Emittenti) quale tempo per tempo vigente.

Il predetto limite al cumulo degli incarichi non si applica ai consiglieri che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca e per i componenti dell'Organo di Controllo, non si considerano gli incarichi ricoperti dal consigliere o dal sindaco:

- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un consigliere, del sindaco o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte del consigliere;
- in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- quale sindaco supplente;
- **quale liquidatore** nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico. Si computano invece ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi, gli incarichi ricoperti dal consigliere o dal sindaco in qualità di liquidatore, ovvero gli incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa, di società commerciale di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro;

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali; fra queste: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria. Non si tiene altresì conto delle cariche ricoperte in consorzi e società consortili, associazioni ed enti di categoria, anche costituiti in forma di società commerciale, delle banche popolari e del territorio.

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:

- a) all'interno del medesimo gruppo;
- b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
- c) nelle società non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata.

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.

Superamento dei limiti al cumulo o delle condizioni relative al divieto di interlocking

Il soggetto interessato e gli organi della Banca devono valutare ciascuna carica al fine di verificare la sussistenza o meno del superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e/o del divieto di *interlocking*. L'accertamento avviene secondo le modalità stabilite per l'accertamento dei requisiti per gli esponenti aziendali dalle normative di settore.

Il componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che superi, per cause a lui non imputabili, i predetti limiti al cumulo degli incarichi, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti e ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratore o al Collegio Sindacale nel caso di sindaco. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

Fermo quanto precede, entro quindici giorni dalla conoscenza da parte del Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratore o del Collegio Sindacale nel caso di sindaco dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi da parte di un esponente, l'organo competente - ossia il Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratore o il Collegio Sindacale nel caso di sindaco - deve comunicare all'esponente interessato l'avvenuto superamento del limite al cumulo degli incarichi, invitando l'esponente a rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti, dandone immediata notizia al Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratore o al Collegio Sindacale nel caso di sindaco. Qualora nei successivi quindici giorni non pervenga all'organo competente - ossia al Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratore o al Collegio Sindacale nel caso di sindaco - una idonea attestazione da parte dell'esponente che le cariche detenute non superano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal presente Regolamento, lo stesso organo competente - ossia il Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratore o il Collegio Sindacale nel caso di sindaco - pronuncia, con l'astensione dell'esponente interessato, la decadenza dell'esponente.

I soggetti titolari di cariche che ricadono nel campo di applicazione del divieto di *interlocking* sono tenuti a comunicare entro **novanta giorni** dalla nomina agli organi societari competenti per l'accertamento dei requisiti l'opzione esercitata tra le cariche incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione, il soggetto deve comunicare l'elenco delle cariche rivestite presso altri intermediari, accompagnato da una attestazione sotto la propria responsabilità che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del d.l. 201/2011, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Entro 30 giorni l'organo competente della Banca decide in ordine alla sussistenza o meno del divieto e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio interessato.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

La decadenza viene altresì dichiarata decorsi 30 giorni dalla conoscenza della situazione che dà luogo all'applicazione del divieto.

Resta inteso che, in caso di inerzia dell'organo della Banca competente, la decadenza è pronunciata dall'Autorità di settore competente.

Verifiche periodiche relative al limite al cumulo degli incarichi ed al divieto di interlocking

Con cadenza annuale il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare il rispetto dei citati limiti al cumulo degli incarichi, del divieto di interlocking e delle relative condizioni e rende noto l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

Per consentire tale verifica, i titolari di cariche sottoposte al divieto forniscono le necessarie informazioni al Consiglio di Amministrazione.

Oltre ai casi di rinomina e di nuove nomine, la verifica deve avere ad oggetto anche soggetti che siano stati nominati per una carica diversa e per la quale sussiste incompatibilità.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123